

Ordinanza n.8/89
Prot. Nr. 2100

Comune di Bisenti (TE)
UFFICIO COMMERCIO

**ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI E DI ALTRE ATTIVITÀ'
ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO**

IL SINDACO

VISTO il testo coordinato dei criteri ai Comuni per la determinazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio (deliberazioni Consiliari n° 128/14 del 14.12.1983 e n° 50/11 del 7.7.1987) e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande (deliberazione Consiliare n° 158/20 del 23.5.1979) inviato a questo Comune in data 22.9.1987 dalla Giunta Regionale d'Abruzzo;
VISTO l'art. 8 del D.L. 1.10.1982 n° 697, convertito in legge 29.11.1982 n° 697, convertito in legge 29.11.1982 n° 887 per la disciplina degli orari di vendita degli esercizi al dettaglio;
VISTA la legge 28.7.1971, n° 558;
VISTO l'art. 54 lett. D del D.P.R. 24.7.1977 n° 616;
VISTI i pareri delle Associazioni Sindacali di categoria;
VISTA la delibera di C.C. n° 51 del 9 Marzo 1988.
ORDINA Ai titolari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio di essere tenuti ad osservare le seguenti norme:

Art. 1
Orario Giornaliero

L'orario giornaliero dei negozi e degli altri esercizi di vendita al dettaglio viene fissato dalle ore 7.30 alle ore 20.00 per tutti i settori merceologici, per tutte le zone del territorio comunale e per il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora solare; dalle ore 7,30 alle ore 21,00 durante il periodo dell'ora legale. Nel rispetto dei limiti così fissati, l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai limiti predetti, di un'ora, l'apertura antimeridiana è corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21,00.

La differenziazione non può comunque essere riferita ai singoli esercenti.

Per gli esercizi di vendita di generi alimentari, l'orario di apertura antimeridiana viene fissato alle ore 7,30 di posticipare, sempre rispetto ai limiti predetti, di un'ora, l'apertura antimeridiana è corrispondentemente la chiusura serale che comunque non può avvenire oltre le ore 21,00.

La differenziazione non può comunque essere riferita ai singoli esercenti.

Per gli esercizi di vendita di generi alimentari, l'orario di apertura antimeridiana viene fissato alle ore 7,30.

Ai fini della chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata, l'ora convenzionale di termine dell'orario antimeridiano viene fissato alle ore 13,30 e quella di inizio dell'orario pomeridiano alle ore 16,00.

Ciascun esercente deve comunicare l'orario prescelto al Sindaco ai fini della vigilanza. Eventuali modifiche degli orari di vendita debbono essere rese note al pubblico mediante un cartello ben visibile anche all'esterno e comunicate al Sindaco, ai fini della vigilanza, con un anticipo di almeno otto giorni.

I negozi e gli altri esercizi di vendita debbono esporre al pubblico un cartello ben visibile anche all'esterno indicante il giorno della chiusura infrasettimanale, nonché l'orario di apertura e chiusura.

Art. 2
Deroga rivendita di Fiori

Le rivendite dei fiori possono restare aperte nelle ore antimeridiane delle Domeniche e dei giorni dichiarati festivi a tutti gli effetti.

Art. 3
Esercizi con attività miste

Gli esercizi soggetti ad autorizzazione di commercio, che vendono al dettaglio generi appartenenti a più settori merceologici, devono osservare la disciplina degli orari stabiliti per il settore merceologico prevalente nell'economia del singolo punto di vendita.

I relativi accertamenti sono eseguiti dal Comune. In ogni caso è vietato l'orario differenziato.

Gli esercizi con attività mista, soggetti parte ad autorizzazione per la vendita al minuto e parte ad autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande a licenza per la vendita di articoli di monopolio, devono sospendere la vendita dei generi soggetti ad autorizzazioni di commercio, ad eccezione del latte alimentare, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi al dettaglio di tali generi e durante le quali sono invece tenuti a restare aperti per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni o licenze.

Art. 4
Chiusura domenicale e festiva

Nei giorni domenicali e festivi, salvo le deroghe espressamente previste nella presente ordinanza, è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.

Nel caso di festività consecutive è consentita, ai soli settori dell'alimentazione e -del gas liquido per uso domestico l'apertura antimeridiana nel primo giorno festivo (esclusi i giorni 25 Dicembre, 26 Dicembre» 1° Gennaio, la Domenica di Pasqua ed il 1° Agosto.

Art. 5
Chiusura infrasettimanale

Settori alimentari e non alimentari: Giovedì pomeriggio.

Art. 6
Festività infrasettimanale

Il riposo infrasettimanale di mezza giornata non ha luogo quando nel corso della settimana ricorre un giorno festivo oltre la Domenica, anche se il giorno festivo è collegato con la Domenica.

In quest'ultimo caso si applica anche la disposizione di cui al precedente art. 4.

Art. 7
Particolari attività di vendita

Le rosticcerie, le friggitorie, le pasticcerie, le latterie e le rivendite di paste fresche alimentari, la vendita di mozzarelle fresche effettuate direttamente dai produttori, la vendita di alimenti e bevande somministrate da ambulanti (venditori di porchette, noccioline, meloni, angurie, bibite varie, frutta fresca, ecc.) i chioschi di vendita di dolci, frutta, fiori, installati nei pressi di ospedali, delle scuole e dei Cimiteri, le botteghe dei prodotti tipici dell'artigianato locale possono restare aperti sia

nei giorni feriali che nei giorni festivi e domenicali e nella mezza giornata di riposo infrasettimanale fino alle ore 22.00.

Possono inoltre restare aperte fino alle ore 22.00 le rivendite, stabili ed ambulanti dei prodotti ittici, che però devono restare chiusi nei giorni domenicali e festivi.

Art. 8

Mercati tradizionali e festività locali

In occasione di mercati e fiere tradizionali, anche se coincidenti con la Domenica e con gli altri giorni dichiarati festivi a tutti gli effetti, i negozi e le altre attività esercenti la vendita al dettaglio dell'intero Comune possono restare aperti limitatamente all'orario della fiera e del mercato stesso.

Nelle festività patronali, locali e manifestazioni varie, è autorizzata la sospensione della chiusura domenicale festiva ed infrasettimanale

Art. 9

Mercati rionali ed attività ambulanti

Per tutto l'arco dell'anno osserveranno il seguente orario: 7.00 - 14.00.

Nei giorni domenicali e festivi deve essere osservata la chiusura totale. L'attività al dettaglio esercitata dagli ambulanti girovaghi si svolge senza limite di orario ma nel rispetto dell'obbligo del riposo domenicale e festivo.

Art. 10

Esclusioni

Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente disposizione: le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interna ai campeggi, villaggi e complessi turistici alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, le rivendite di giornali, gli impianti autostradali di distribuzione di carburanti, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili.

Art. 11

Festività Natalizie e Pasquali

Per tutti i settori, nel periodo delle festività natalizie, che va dal 15 Dicembre al 5 Gennaio (compreso), i negozi e le altre attività esercenti la vendita al dettaglio, possono rimanere aperti nei giorni domenicali e festivi, esclusi il 25 e il 26 Dicembre ed il 1° Gennaio.

In tale periodo gli stessi possono derogare dai limiti di orario prescelto, con prenotazione fino alle ore 22.00. Per tutti i settori, nel periodo delle festività Pasquali, che va dal martedì al sabato (compreso) antecedente la Pasqua, i negozi e le altre attività di vendita al dettaglio possono restare aperti oltre i limiti di orario prescelto, con prenotazione fino alle ore 22.00.

Sia nel periodo delle festività natalizie che pasquali, come sopra indicato, è sospeso il riposo infrasettimanale.

Art. 12

Festività mese di Novembre

I negozi di fiori e steariche possono restare aperti, osservando l'orario dei giorni feriali, nel periodo dall'1 al 4 Novembre.

Art. 13
Sfera di applicazione

Gli esercenti la vendita al dettaglio, le Cooperative, gli artigiani che vendono anche articoli diversi da quelli prodotti nella propria bottega e gli industriali con attività di vendita al dettaglio, le mostre e le esposizioni aperte al pubblico in cui si svolge la vendita, devono rispettare i limiti giornalieri determinati con la presente ordinanza e il proprio orario di vendita intesi come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

.Art. 14
Ferie

E' facoltativo effettuare la chiusura per ferie, per un periodo massimo di giorni venti, purché avvenga con criteri di gradualità e comunque con una percentuale non superiore al 50% per ogni settore merceologico. Per una corretta attuazione del comma precedente, è obbligatorio inoltrare la richiesta di ferie al Comune entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno. Nel caso di richieste eccedenti la percentuale stabilita, verrà seguito il criterio di priorità di presentazione della domanda e nel rispetto di ciascun settore commerciale.

Art. 15
Abrogazioni

E' abrogata ogni e qualsiasi disposizione emanata in contrasto con il presente atto.